P E R.

L' Illustre Barone di Sessano D. Antonio d' Andrea.

C O L L I

Consorti D. Emmanuele Valboa, e D. Gabriella d' Andrea

C O M M E S S A R I O

Il Regio Consigliere del S. R. C., e della General Udienza di Guerra, e Casa Reale Sig. D. GIUSEPPE CARFORA.

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

191 Contenz

Attitante Bardari;

Idèa della causa.

SImpugna da' Conſorti D. Emmanuele Valboa, e D. Gabriella d' Andrea il ratificamento di quella rinunzia con giuramento promeſſa dal primo, nella ſtipulazion ſolenne de' capitoli nuziali, avvalorata da quella cautela, che diceſi di Maranta. Se ne abbian ragione, il giudicarà co' ſuoi ſuperiori lumi la Generale Udienza; ed io preſto il dimoſtro in queſta breve ſcrittura.

FATTO.

STanziavaſi in Capua l' Alfiere D. Emmanuele Valboa. Vide la giovane D. Gabriella, figlia del Baron di Seſſano fu D. Giuſeppe d' Andrea, e ſe ne invaghì; la volle, e la richieſe. Qual eſſer doveſſe di coſtei la dote, e quali da' ſuoi maggiori alle diſcendenti femmine ſi foſſe ſtabilita, ſe gli appalesò, e ne fu contento. Eccone il fatto.

Il fu Baron di Seſſano D. Antonio d' Andrea Seniore, avo dell' attual Barone D. Antonio d' Andrea il giovane, penſando di conſervar ne' ſuoi diſcendenti il luſtro di ſua famiglia, volle fondare, ed iſtituire un maggiorato, e fedecommeſſo a pro de' primogeniti maſchi diſcendenti dal fu Baron D. Giuſeppe di lui primogenito figlio. La riſoluzion ſua fu mandata in effetti con pubblico inſtrumento del dì 30. Ottobre 1758. per Notar Domenico Fiello. Diſpoſe, che l' intero prezzo de' feudi, co' feudi iſteſſi di *Seſſano*, e degli altri inabitati della *Caſtagna*, *S. Benedetto*, o ſia *San Vendittο*, e *Vaglio* foſſero rimaſti in perpetuo fedecommeſſo, e maggiorato a pro del primogenito ſuo D. Giuſeppe, e de' primogeniti diſcendenti da lui. Vi ſottopoſe ancora il Caſino, e li giardini, e maſſeria, che avea egli acquiſtato nelle vicinanze della Città d' Iſernia. N' eccettuò ſoltanto pochi burgenſatici, che avea *intra fines* del feudo di Seſſano. Preſcriſſe, che il primogenito allora vivente ſu Barone D. Giuſeppe, ſeguìta del padre ſuo D. Antonio la morte, non poteſſe entrar in poſſeſſo del maggiorato, ſe pria con pubblico inſtrumento non aveſſe accettata la di lui diſpoſizione, e non aveſſe anch' egli al maggiorato iſteſſo ſottopoſto tutti gli altri beni eſ-

ſtenti, e che avrebbe potuto egli acquiſtare ne' tempi d'appreſſo. Volle, che queſto medeſimo ſiſtema tenuto aveſſero gli altri di lui diſcendenti ſucceſſori al maggiorato. A queſta fondazione vi concorſero ancora i di lui germani fratelli D. Niccola, D. Caſimiro, e D. Eugenio, per que' dritti, e porzioni, che li medeſimi avrebbero nella eredità paterna potuto rappreſentare.

Previde, che nella diſcendenza del ſuo primogenito figlio eſſervi potean pure le figlie femmine. Il previde con giuſta ragione: Imperciocchè di queſte non v' ha famiglia, che non ne abbondi. Quindi ſtabilì, che monacandoſi, la dote ſolita darſi al Monittero ſe le daſſe, e le ſpeſe ſi faceſſero della monacazione. Che ſe a coſtoro il marito piaceſſe, determinò come ſiegue. *La dote aſſegnanda alle femmine, ſia di ducati duemila, ſecondo le circoſtanze, ſino alli tremila, ſenza oltrepaſſare di vantaggio, fol. 46. a t.*

A' ſecondogeniti diſcendenti, che non conviſſer col primo, ſoli ducati dieci al meſe, *fol.* 36. Nel caſo di qualche adjutorio ſi daſſero ducati due mila, e non più.

Fatto queſt' inſtrumento credea il Baron D. Antonio, che maggior ſpiegazion vi voleſſe, protraendo all' infinito quel maggiorato di famiglia, che già avea iſtituito. Con altro inſtrumento adunque ſtipulato a 18. Febbrajo 1769. ratificò il primo, e ſoggiunſe, che anche i burgenſatici tutti, ovunque ſiti foſſer andati nel maggiorato compreſi, *fol.* 44. Vi aggiunſe le porzioni de' cennati di loro fratelli germani, rimanendo ſoltanto a ciaſcheduno i pieni alimenti, vita loro durante.

In queſto ſecondo inſtrumento delle femmine diſcendenti parlando, dopo aver previſto il caſo del monacaggio nella maniera iſteſſa col primo inſtrumento preſcritta, ſoggiunſe, come ſiegue.

E volendoſi maritare ſe le dia per cadauna la dote di ducati tremila, ed anco di accreſcerla, ſecondo le circoſtanze, che vi ſaranno, fol. 37.

Furon queſti inſtrumenti ratificati da' fratelli con altro inſtrumento del dì primo Dicembre 1772. per Notar Niccola Rendina di Napoli, *fol.* 31.

Tra-

Trapaſſato il Baron D. Antonio il vecchio, il fu Barone D. Giuſeppe padre dell'attual Barone D. Antonio il Giovane, e della D. Gabriella, accettò il paterno ſtabilimento; ed entrò così nel poſſeſſo de' feudi, e del maggiorato, aggiungendo al fedecommeſſo quello, che gli foſſe potuto ſpettare in ſuo privato nome.

Dal Baron D. Giuſeppe nacquero quattro figlie femmine, ed un maſchio, l'attual Barone D. Antonio. Di quelle una ſoltanto profeſſar volle vita monaſtica; e le altre tre rimaſero nel ſecolo, della ſorte di cui ne parlarem in appreſſo.

D. Gabriella corriſpondendo agli amori del giovane Alfiere D. Emmanuele Valboa, manifeſtò ſuo deſiderio di prenderlo in marito. Non la di coſtui condizione, nobile per altro, ma lo ſtato di fortuna, formava qualche oſtacolo nell'animo de' Genitori a darle queſto marito. Ma ella il volle; e coſtoro vi condiſcefero. Quindi ſi venne a trattar di dote. Al D. Emmanuele, e a D. Gabriella ſi fecer preſenti le circoſtanze della famiglia; il maggiorato, e fedecommeſſo ſtabilito dall'avo, e di lui fratelli colli cennati inſtrumenti del 1758., e 1769., e che altro acquiſto non avendo fatto il Baron D. Giuſeppe, dovevan li futuri ſpoſi eſſer contenti delle dote di tremila ducati. Aſſentiron eſſi a queſta propoſizione. Volle la Baroneſſa D. Carlotta de Franchis madre della D. Gabriella aſſegnar ancora alla figlia altri duc. 400., quanti ricadean di porzion legittima al numero di cinque figli, che avea; e dar quella ſomma anticipatamente in contanti. Determinata la dote in queſta guiſa, far dovean la formale rinunzia. Alla ſtipulazione adunque ſi venne de' capitoli matrimoniali. Furon fatti, e celebrati con pubblico inſtrumento nel dì 19 Agoſto 1804 per Notar Luca Sgueglia di Capua. Si aſſegnaron in dote li ducati tremila da pagarſi *quandocunque*, ed intanto l'intereſſe del 4 50. per cento, franchi di peſi. Si diſſe eſſer tanti, quanti il Baron D. Antonio ſeniore avea colli cennati inſtrumenti di maggiorato, ſtabilito alle diſcendenti femmine. Si aggiunſero gli altri 400. ducati di porzione delle dori materne. Si appose il patto della rinunzia: *che contratto il matrimonio da D. Gabriella col detto* D. *Emmanuele*, *aveſſe dovuto egli far dichiarare dalla mede-*

ſima eſſer ſtata dotata di paraggio, e di formare giurata, ſpecifica, e ſolenne rinunzia a qualunque inteſtata ſucceſſione, ancorchè foſſe venuta chiamata en proprie perſona per linea retta, o collaterale, aſcendente, o diſcendente, diretta, o obbliqua; e queſta rinunzia ſi facea a beneficio del Baron D. Giuſeppe di lei Padre, e diſcendenti maſchi del medeſimo. Il D. Emmanuele ſi obbligò con giuramento di far ſeguire dalla moglie ſiffatta rinunzia, dopo tradotta in ſua caſa, e di far di tutto, perchè ſeguiſſe, non dovendo aver luogo qualunque ſcuſa di aver il fatto alieno promeſſo; ed obbligava ſe ſteſſo, e ſuoi eredi *in bonis propriis, f. 9. ar.*, Tralaſcio di trascrivere il tenor intero della promeſſa rinunzia, ed obbligazion propria, giacchè ſiam d'accordo coll'Avvocato contrario, che foſſe ſolenne, e la cautela in ampia forma conteneſſe, che diceſi di *Maranta*.

Nel dì 26. Maggio dello ſcorſo anno 1805. ſeguì il matrimonio tral D. Emmanuele Valboa, e D. Gabriella d'Andrea. Si conſegnaron a conto de' 400. ducati, ducati 310.; e gli altri 90. ſi promiſero ſeguìta appena la rinunzia.

Il D. Emmanuele però prendea or una, ed or un'altra ſcuſa, e ne differiva il tempo. Dopo un funeſto accidente ſpiegaron eſſi Conſorti la di loro intenzione. Trovavaſi nel Caſino d'Iſernia il fu Baron D. Giuſeppe con due figlie, la monaca ivi gita a prender aria, e rifarſi, come ſperava di ſua malſana ſalute, ed un' altra Zitella. In quella notte iſteſſa del dì 26. Luglio 1805. in cui partir doveano da colà di ritorno in Capua, ove tengon di loro domicilio, d'improvviſo ſi ſcoſſe la terra, e'l tremuoto, che rovinò tanti paeſi della provincia del Contado, e fece quì tremar noi puranche nella Copitale, roveſciò il caſino, e ſotto quelle pietre infelicemente perirono il Baron D. Giuſeppe colle cennate due figlie.

Ecco l'effetto del dolor, che ne riſentirono li Conſorti Valboa, e d'Andrea. In di coſtei nome ſi credette, ſenza averne verun dritto, dedurne l'eredità nel S. R. C. A 26. Ottobre fu la cauſa commeſſa al Regio Conſigliere D. Carlo Rizzi, da cui fu ordinata l'annotazion de' beni.

All'addolorata Madre Baroneſſa D. Carlotta de Franchis s'aggiunſe il diſpiacer d'una lite, che la figlia col marito intenta-

Digitized by Google

tava al figlio uscito appena dall' età minore il Baron D. Antonio d' Andrea. Vide costui, che lungi di farsi dalla Sorella l'obbligata rinunzia, piatir voleva ne' Tribunali, senza manifestare sua positiva intenzione. Allora fu, che convenne nel Tribunal di Guerra, e Casa Reale il D. Emmanuele, perchè adempito avesse al patto della promessa rinunzia, inducendo la moglie a stipularla. Si esibiron a tal uopo li capitoli matrimoniali, ed il decreto di spettanza, che sul maggiorato del 1758. avea il presente Baron D. Antonio ottenuto *fol.* 28. La causa fu richiamata dal S. C. in questo Tribunale, commessa al Signor Consigliere D. Giuseppe Carfora. A 26. Novembre 1805. fu decretato. *Che'l D. Emmanuele fra giorni sei adempisca a quanto trovasi in detti capitoli matrimoniali stabilito, e convenuto, alterimenti si provederà, come sarà di giustizia fol.* 3.

Quivi comparve il D. Emmanuele, e manifestò l'intenzion sua, e della moglie. Disse, che la sua inabilità, la poca scienza delli beni posseduti dal fu Baron D. Giuseppe, la circonvenzione usatagli; ed il desiderio di venir a capo de' desiderati sponsali, fosser stati i motivi di sottoscrivere le tavole nuziali a lui, ed alla moglie soverchiamente lesive. Che non intendea di farle ratificare; che anzi sperimentar volea le ragioni, che alla moglie si appartenean. Si dolse del decreto col contrario imperio *fol.* 20. ed il Baron pretese dal Tribunale la conferma dell' enunziato decreto *fol.* 26.

Mentre la risoluzion si attendea dal Tribunale sulla dimandata conferma del decreto trascritto; comparvero di nuovo nella General udienza li Consorti Valboa, ed Andrea. Dedussero, che spettava a costei paraggio sulli beni paterni; e che riguardar non si dovesse alla pretesa rinunzia. A 18. Gennajo 1806. troppo immaturamente, e quando ancor pendea del Tribunale la risoluzione, fu dal Signor Commessario decretato, *che s'impartisca termine ordinario; salva la provvidenza sulla dimandata liberazione in qualunque parte del termine fol.* 30. *a t.*

Io men dolsi *fol.* 57., e con ragione. Imperciocchè se'l Tribunale, siccome è giusto, l'antecedente decreto confermi, sarà inutile il termine; inutilissima la soggiunta.

La cognizion dunque, che ora prendersi dee, riducesi, se meriti conferma il primo decreto de' 22. Novembre 1805. *fol.* 3. o pure il secondo de' 18. Gennajo 1806. di sopra trascritto. Per farmi strada a sostener la ragione, che in se il cennato primo decreto racchiude, convien, che io appalesi, quando sia fuori d'appoggio legale ogni contraria obbiezione.

Credesi inutile l'obbligazion contratta dal marito di indurre la moglie a far ratificare la promessa rinunzia: che niente oprasse la cautela di Maranta: e che sebbene il ratificamento dalla moglie si facesse, pure avrebbe ella sempre il dritto di poterla impugnare, comecchè enormemente lesa nel suo paragio. Or io dimostro.

I che l'obbligazion del marito accompagnata dall'espressa cautela di Maranta, produr debba l'effetto suo, acciò la moglie ratifichi.

II. che D. Gabriella dotata di paragio, non abbia, nè possa altro pretendere,

CAPO I.

La cautela di Maranta obbliga il marito alla ratifica della moglie, o rifar l'interessi.

FU quistione ne' passati vecchi tempi, se l'obbligo, che talun facesse, dall'altrui fatto dipendente, produr potesse verun effetto civile. Il determinò l'Imperador Giustiniano nelle sue instituta al libro terzo sotto il titolo *de inutilibus stipulat.* Egli stabilì come siegue. *Si quis alium daturum, facturumve quid promiserit, non obligabitur; veluti si spondeat, Titium quinque aureos daturum. Quod si effecturum se, ut Titius daret, spoponderit, obligatur.* Ecco dunque come Giustiniano venne a distinguere i casi. Se taluno semplicemente il fatto altrui prometta, non sarà obbligato alla promessa. Se si obbliga di *far in maniera*, che talun dasse quelche, egli promette, rimaner allora obbligato.

Quel-

Quella parola *effecturum* vien dal dottiſſimo Vinnio nel tit. 20. dello ſteſſo terzo libro comentata, cioè: *Quippe hac ſtipulatione non tam factum alienum, quam proprium promiſſoris continetur, qui ob id in tantum tenebitur, quantum, ut alter daret, curaturum ſe promiſit.. tenebitur in id, quod ſtipulatoris interfuerit.*

Il D. Emmanuele ſi obbligò in proprio nome di far, che la moglie tradotta in di lui caſa, ratificaſſe la promeſſa rinunzia: Diſſe, che non valeſſe la ſcuſa di aver promeſſo il fatto alieno: obbligò ſe ſteſſo, e ſuoi eredi alla eſecuzione, e l'obbligazion aſſunſe ne' proprj beni. Egli nel caſo d'inadempimento ſtipulò la pena; alla quale obbligoſſi di eſſer tenuto. Or non ſarebbe contro ogni buona regola del dritto di ricever coſa la moglie, e di doverla subito rifare il marito? Non ſi ammette ſcuſa, quando a terminar la cauſa, egli potrebbe indurre la moglie alla rinunzia. Nol poſſa? è un volere giucar d'inganno. Sentiam che ne dice a queſt'uopo il dotto Fachineo. Nel *lib. 3. cap. 20. controv. jur.* tra gli argomenti, che adduce, per render taluno al fatto altrui obbligato, ſcriſſe così.

Quintum eſt hujuſmodi. Nam ſi promittens excuſaretur, ille posset colludere cum eo, cujus factum promiſiſſet, ut nempe diceret, ſe nolle facere, unde ſtipulatio eluderetur. Malitiis autem hominum aditus patefieri non debet. L. in fundum ff. de rei vind. Conchiude. *Hanc, quam diximus ſententiam probabiliorem eſſe conſtare poteſt.*

E come potrà mai dirſi, che non poſſa D. Emmanuele indur la moglie al ratificamento, quando da lui ella in tutto dipenda; E ſe fin dalle prime, ed il fa pur troppo, del di lei cuore diſpoſe, come non potrà ora della di lei volontà parimente diſporre?

Il de Marinis *lib. 1 cap. 128. n. 9. in fine* in caſo ſimile al noſtro, ſoſtenne, che con ragione il marito per l'obbligazion contratta di far di ſua moglie seguir la rinunzia, debba eſſer tenuto al rifacimento del *tantumdem*, perchè della moglie egli il diſpoſitor ne ſia. Scriſſe così. *Ad tollendas omnes difficultates hodie adinventa eſſe pacta, quibus maritus de proprio te-*

ne-

neri promittit, & omne totum reficere, si ejus uxor, ultra dotes habitas aliud consequi a fratris, vel patris hereditate prætendit; & jure quidem, cum negari non possit, quin mariti uxorum voluntate sint domini, & quidquid ab eis capiunt de jure, & de facto consequuntur.

Se il de Marinis in generale il disse, il dirò io in più particolar maniera nelle persone de' Consorti D. Emmanuele, e D. Gabriella. La volontà dell'uno è quella dell'altra. Ha piacer di piatire D. Emmanuele; la moglie il siegue. Sia dunque tenuto il marito o indurre la moglie alla rinunzia, ed o rifare il *tantumdem* al Barone. Ed ecco, che quelche si darebbe con una mano, si restituirebbe coll'altra; in questo caso sarà della giustizia, e prudenza del Giudice escluder la moglie dalle ingiuste di lei pretensioni.

CRede il contradditor mio, che queste massime non abbian più luogo, giacchè il S. R. C. con due decisioni abbia il contrario giudicato. La prima è la 295. riferitaci da Afflitto: Che egli ci assicuri, che a tempi suoi essendo nel S. C. simil contesa venuta a disamina, avesse il Tribunale rigettato quel patto; rilevando il marito dalla molestia, che se gli accagionava per l'osservanza di simile convenzione.

La seconda è la 247. riferitaci dal Presidente de Franchis. Dicesi, che la Contessa di Briatico Delia Sanseverino avesse la sua rinunzia impugnata, per l'enormissima lesione, che contenea. Il di lei marito fosse stato convenuto dal dotante al rifacimento, per l'obbligazion contratta ne' capitoli matrimoniali, in caso di controvvenzione alla rinunzia. Il S. R. C. ammise la dimanda di Delia, e rigettò le pretensioni, che eransi dedotte contro del marito.

Io, che per mio costume, mi vanto esser sempre stato amante del vero, non mi fo a negare le rapportate decisioni. Sono al fine scritte ne' libri, che possono ad occhio veggente appalesarsi a chiunque leggerle piaccia. Ma fu in ogni tempo costante assioma: Che non sia di un uom prudente fermarsi alla prima foglia, non passando più oltre. Conviene andar innanzi, come in questo rinconiro, dico di aver io fatto. Il S. C. è stato, ed è un Tribunal illumi

na-

natiſſimo . Non è la prima volta , che non ben ponderata la coſa , o per difetto di eſpreſſioni nella ſcrittura rinvenute , o per altro incidente , abbia d'una maniera men propria giudicato . *Re autem melius perpensa* , con ſaviezza la coſa iſteſſa ſiaſi ritrattata . Così è nel caſo delle riferite deciſioni .

La deciſione 247. riferita dal Preſidente de Franchis è in data 14. Luglio 1559. Fu a pro della donna , perchè credette eſſervi ſtata una enormiſſima leſione, accompagnata dal *dolo ex propoſito* avvenuto . L'altra di de Afflictis è di epoca anteriore . Ma poſteriormente nel dì 14. Giugno 1562. il S. C. più maturamente le coſe eſaminando , in caſo ſimile il contrario deciſe .

Lo ſteſſo Preſidente de Franchis ci rapporta la deciſione regiſtrata al numero 624. . Quivi il più coſtante ſiſtema riferiſce del giudicare in ſimili rinunzie . Dice , che a relazione del Conſigliere Giannandrea de Curte , aveſſe il S. C. giudicato a pro della rinunzia , contro il marito , che ſi ſcuſava di non aver potuto indurre la moglie a rinunziare . Egli ci aſſicura , che il di lui pro-zio Regio Conſigliere Giacobuzio de Franchis penſato l'aveſſe *contra ea , quæ dicit Afflictus in deciſione* 295. ; *& ſubdit , quod ipſe de hoc interrogavit Antonium de Januario tunc Viceprothonotarium , & dixit ei , quod in S. C. practicatur totum contrarium ejus , quod refert Afflictus* ; e che Bartolomeo Marciale in casi ſimili così avea conſigliato , e dal S. R. C. ottenuto . Conchiude il Preſidente de Franchis il ſuo diſcorſo nella citata deciſione 624. *ita deciſum junctis Dominis Conſiliariis duarum aularum , in quibus conſiſtebat tunc S. C.*

Entra all'eſamina delle prime , ed ultime deciſioni Carlantonio de Luca , e dice. *In pejus , an præſens deciſio* (la 624.) *reformaverit aliam ejuſdem Senatus Neapolitani contrariam , nunc inſpiciendum eſt in terminis promiſſionis facti alieni* . Con de' legali argomenti ſoſtiene la giuſtizia di queſt' ultima deciſione . Fa uſo delle diverſe autorità , e delle ragioni , che vengon addotte . Riferiſce il ſentimento di *Hodierna n. 6.* , del Cardinal de Luca *diſc.* 124. ; di Fontanella *de pactis nuptialibus claus. 7. gloſ. unic. part. un. n.* 20. , dice

pul-

pulcbrum caſum fuiſſe deciſum ibi . Ecce, quod quidam promiſerat genero, ſe operam cum effectu daturum , quod quidam Canonicus daret filiæ in dotem certam pecuniæ quantitatem , quam non dedit , condemnatus fuit promiſſor ad intereſſe, quod ſuccedit in obligationibus facti .

Tal'è l'obbligo di Valboa . Egli il promiſe di far di tutto , ſenza punto ſcuſarſi di aver il fatto alieno promeſſo , acciò la moglie aveſſe la rinunzia ratificata . Nol fa , perchè nol vuole; ſarà egli tenuto al rifacimento.

Lionardo Rodoerio nel *conſ.* 25. entra alla diſamina di queſta controverſia . Fia d' uopo ſentirlo . Riferiſce la deciſione 295. di Affliitto , e l'altra di *de Franchis* 247. , e dice , che coll'uſo delle poſteriori giudicature ſian ſtate dal S. C. derogate . *Ibi n. 4. Verum pro reſponſione ad prædicta priuſquam accedam ad interpetrationem , & limitationes , quas illa regula patitur , ut promittens factum alienum inefficaciter obligatur , adverto , quod deciſio Afflicti loquens de marito promittente uxorem ſuam renunciaturam, ex modernioribus deciſionibus abiit in deſuetudinem : ad quod legatur deciſio de Franchis 624. , ubi latiſſime demonſtratur , eam obligationem validam eſſe , & proinde virum , non ſecuta renunciatione , teneri ad intereſſe ad favorem dotantium ; & ita junctis duabus aulis , in quibus de anno 1562. totum S. C. conſiſtebat , refert judicatum , & meminit de tribus antiquis Jureconſultis, nempe de Jacobutio de Franchis Regio Conſiliario, ſummo feudorum interpetre ejus patruo magno , qui contra Afflictum dicebat , ſe conſuluiſſe. De Antonio Januario Viceprothonotario , qui interrogatus , contra eundem in S. C. practicari fidem facit ; & de Barthlomeo Martiali Regiam Cancellariam Regente , qui cum caſus contigiſſet , pariter contra illam deciſionem dicebat conſuluiſſe, & obtinuiſſe.*

E ſull'altra prima deciſione del Preſidente de Franchis 247. nel numero 5. dice . *Quo vero pertinet ad virum , qui uti in præſenti ſe obligavit , quod mulier , & filii renunciationi jam factæ non controvenient , & in caſu contrario promiſit , ſe velle teneri de proprio , licet habeat pro ſe determinationem S. C. , qua fuit talis obligatio judicata invalida , dicta deciſ. 247., tamen iſta quoque deciſio in ſuis propriis terminis*

in-

impugnatur, & confunditur, ex deductis per eundem de Franchis in dicta deciſ. 624., ubi defendens validitatem promiſſionis viri, quod mulier renunciabit, plura jura theorice ponderat, multaſque rationes, ex quibus reſultat etiam validitas promiſſionis factæ, quod mulier renunciationi non contraveniet: nec inter utrumque caſum congrua diſparitas aſſignari poteſt, ut jura, & rationes cumulatæ in dicta deciſione 624. nequeant applicari ad caſum deciſionis 247., contra quam inevitabilibus mediis ſcripſit Domin. Camill. Medici Conſ. 113., & aliqua apud Dom. Reg. de Ponte, loco cit. n. 13., idque ipſum noviſſime oculate advertit Domin. Conſ. Prato diſcept. forenſ. tom. 1. cap. 14. n. 77. & 78., dicens, reſponſionem ad deciſ. 247. patere ex cumulatis per eumdem de Franchis in dec. 624.

Io anderei troppo a dilungo ſe tutt'intero queſto conſiglio traſcriver voleſſi, e riferire gli altri molti argomenti, che adduce in ſoſtegno dell'ultima deciſione 624 del medeſimo de Franchis. Alle autorità di Medici, de Ponte, e Prato vi aggiugne lo Staibano *reſolut.* 28. *n.* 61. Marotta *cap.* 27. *n.* 44. Mantica *tom.* 2. *lib.* 14 *tit.* 33. *n.* 5. Gomez. *variar. reſol. lib.* 2. *cap.* 10. *de individuis &c. n.* 13.

Ed una ragion convincente ci ſomminiſtra l'uſo continuato di ſimili promeſſe, che dal marito ſi fanno ne' capitoli matrimoniali. Invano ſarebbeſi adottata la cautela di Maranta, ſe queſta niun'effatto produceſſe. Scoppa *in ſchol. in cap.* 4. *contrav. Merlin. n.* 25. ſuggeriſce agli Avvocati la cautela di Maranta, per tor via le liti, che in ogni futuro tempo potrebbonſi dedurre. Che quando queſta cautela vi ſia, *reſciſſa renunciatione per uxorem, ex capite enormiſſimæ læſionis, adhuc maritus de proprio teneatur.* Carlo Rota nell'annotazione al *conſ.* di Rovito 44. *tom.* 1. *n.* 10. ſcriſſe ſul medeſimo avviſo. Io dunque conchiudo. L'obbligazion di D. Emmanuele aſtringer lo dee ad indurre la moglie alla rinunzia: Che ſe nol faccia, debba eſſer tenuto al rifacimento. E ſarebbe un giudicar fruſtraneo, poichè nel tempo ſteſſo riceverebbe, e reſtituerebbe la coſa, che acquiſta. Dunque ſarà della giuſtizia del Tribunale tener una via migliore: aſſolvere il Biron D. Antonio d'Andrea dalle pretenſioni de' Conſorti Valboa, ed Andrea.

CAP.

CAP. II.

D. Gabriella è di paragio dotata. Nella esistenza del Fratello non può altro pretendere.

AQualunque siasi Dama di Capua, ordinariamente nel mandarla a marito, la dote, che si assegna, non oltrepassa mai li ducati tremila. A D. Gabriella, che impalmò un' Alfiere D. Emmanuele Valboa, potea esser sufficiente somma quella, minor ancora de' ducati tremila. Se le assegnaron ducati 3400. compresi le doti materne. Qual aumento pretende contro del Fratel suo l'attual Barone D. Antonio d' Andrea? Dice, che la dote a lei costituita sia quella soltanto, che l' Avo suo avea già alle discendenti femmine assegnata: che 'l Padre defunto Baron D. Giuseppe niente vi avea aggiunto del suo, e che sugli acquisti da lui fatti le spetti il paragio. Rispondo, che tutta la roba, che nella famiglia esiste, altra non sia, che quella tramandata dall' Avo, il quale avendo ben ponderate le circostanze di casa, stabilito avea la dote di duemila ducati, che poi col secondo instrumento l' accrebbe a' ducati tremila. E' da riflettersi, che quella roba tutta sua non era. I Fratelli di lui D. Niccola, D. Casimiro, e D. Eugenio al maggiorato istituito vi uniron le di loro porzioni. Che avrebbe potuto pretendere D. Gabriella dal maggiorato, avendosi riguardo all' *authentica res quæ ec.*, se non quella dote, che ricader poteale sulli fondi dall' ascendente suo soltanto lasciati, ma non già da quelli de' collaterali. Tutti costoro concorsero al maggiorato, per sostenere il decoro della famiglia. Il Padre fu Baron D. Giuseppe, che dotò la figlia, non ebbe altro, che aggiugnervi. Si tratta di ducati tremila, e quattrocento ad una figlia assegnati. Altrittanti si debbon pure all' altra figlia nubile, che trovasi in casa. Non indifferenti furon le spese, e la dote, che si fecero, e si diede alla Monaca sorella disgraziatamente perita. Il Magistrato favorir dee la 'ntenzione de' fedecommettenti.

Fu

Fu disposto per i secondogeniti non altro, che ducati dieci a mese; e duemila, e non più per adjutorio. Furon dunque più le donne considerate, che gli uomini. Se ebbesi pel primogenito un qualche riguardo, si fece per decoro della famiglia.

Antonio Fabro in *Cod. lib.* 2. *de pactis tit.* 3. *definit.* 7. & 12. di questo favore parlando, scrisse così. *Si pater nuptui collocans filiam, fecerit, ut paternæ successioni renunciaret, nec aliud adjecerit, cum & filios, & filias haberet, credendus est primum favore masculorum; tum, si masculi deficerent, favore filiarum renunciationem admisisse. Id enim parentum omnium præsertim nobilium, & illustrium comune votum est, ut si masculos habeant, iis potissimum tanquam futuris heredibus commodum renunciationis acquisitum velint.. ad conservandam familiæ dignitatem.* Ed al *tit.* 9. ripete *ad conservandam, & augendam familiæ dignitatem, masculos ex asse heredes scribere, filias vero pro certa quantitate, sive dotis, sive legati titulo, excludere.* Come nel caso nostro avviene.

Parlasi puro da D. Gabriella di lesione. Io il dissi, che ella fu stata di paragio, ed oltre ancora soverchiamente dotata, e niun' acquisto di più dal Padre si fece. Ma qual lesione può darsi in una rinunzia, che 'l favor della famiglia riguarda. Il Cardinal de Luca nel *lib.* 5. *in conflictu legis ec. observat.* 155. esaminò questo articolo. *An in renunciatione detur læsio?* Sostenne, che per la generale consuetudine d'Italia, una congrua dote basti ad escludere qualunque pretesa lesione. *Ubi fiat ex communi usu, & moribus commendatione quidem dignis, ut bona, & jura in familiis, & agnationibus conserventur, quodque de fœminis congrua sufficiat dos, cum qua de paterna, vel fraterna domo bene provisæ exeuntes, ab ea extraneæ fiant, ut propterea aliud non petant. ec.* La medesima cosa egli ripete nel *disc.* 5. *de renunciat. n.* 10.

Carlantonio de Luca *in observ. ad decis.* 119. *di. de Franchis n.* 3. fu del medesimo avviso. *Et judices non debent esse faciles ad rescissionem, cum ex more regionis, ubique fiant in capitulis nuptialibus, ex vi cujus consuetudinis non solet considerari læsio.* Così la intesero pure Paolo Staibano *in resol.* 28. *n.* 18. & 19., e tanti altri, de' quali fa egli menzione.

Mi

Mi giova ancora riferire quelche a tal' uopo ne ſcriſſe Rovito nel Cons. 36. *n.* 6. *t.* 2. *At quando filia fuit jam dotata ab ipſo Patre vivente*, conforme la fu la D. Gabriella, *ſecus eſt, quia quælibet dos a patre conſtituta, dicitur competens ea ratione, quia nemo præſumitur pro filia melius conſilium capere, quam Pater..*

E Michelorio *de fratribus part.* 3. *n.* 4. adottò lo ſteſſo ſiſtema, ove ſcriſſe. *Et rationem eſſe dicunt, quia non eſt præſumendum patrem propriam filiam defraudare voluiſſe; & ad relinquendam dotem legitima minorem rationabili cauſa fuiſſe motum . . Ac ideo non inſpicitur in hoc caſu, an dos ſit minor legitima, adhuc enim dos congrua reputatur.*

IL fu Baron D. Giuſeppe non acquiſtò, nè altro aggiunſe all' eredità del di lui Padre, e de' zii : Che ſe lo aveſſe fatto, per legge del ſedecommettente, nell' accettar l' eredità, dovea allo ſteſſo maggiorato ogni acquiſto ſottoporre. La D. Gabriella con ducati 3400. ha ottenuto quanto per ogni rigor di giuſtizia avrebbe potuto pretendere. Il marito è tenuto indurla alla rinunzia; nè lui, nè la moglie, che ſono in giudizio, poſſon altro pretendere. Tanto mi baſti aver ſcritto per la cauſa preſente. La General Udienza, cui preſeggon dottiſſimi Giureconſulti, e Padri ancor di famiglia, ſaprà farmi giuſtizia, eſcludendo la figlia, ed il marito dalle ingiuſte dedotte dimande.

Napoli 12. Novembre 1806.

Vincenzo Canofilo.

A dì 12. *Novembre* 1806.
Sia lecito di darſi alle ſtampe
CARFORA.

VA1
1520546